



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Francesco Vigorito	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del P.U. n. 92 - 1/2024, promosso

DA

Cristina Fanelli, elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 18.10.2024.

Ricorrente

Oggetto: liquidazione controllata

Letto il ricorso ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. presentato il 18.10.2024 da Cristina Fanelli con il quale ha domandato l'apertura nei suoi confronti di un procedimento di liquidazione contrallata in ragione di definire il suo stato di sovraindebitamento, di talché ha messo a disposizione dei creditori il suo patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, Il co., c.c.i.i. - posto che la ricorrente risulta residente in Tarquinia (VT), via Enrica De Nicola, 5, di talché il centro degli interessi della ricorrente è collocato nel circondario di questo Tribunale;



rilevato che la ricorrente Cristina Fanelli ha rappresentato che le cause del suo stato di sovraindebitamento sono derivate dall'esito negativo di un'attività di impresa e cancellata nel 2012 dal registro delle imprese;

rilevato che la ricorrente non può accedere:

- alla liquidazione giudiziale in quanto - ex art. 121 c.c.i.i. - risulta procedimento riservato agli imprenditori che non risultano essere imprenditori minori e a fronte del fatto che le attività esercitate dal ricorrente risultano cessate, di talché il ricorrente non può essere qualificato quali imprenditore;
- al concordato minore - ex art. 33, IV co., c.c.i.i. - in quanto imprenditore cancellato dal registro delle imprese;

ritenuto, quindi, che la ricorrente - a fronte delle sua qualità personale ed a fronte della natura dell'esposizione debitoria - residua in una categoria di soggetti che non possono accedere agli strumenti di definizione dello stato della crisi precedentemente individuati;

ritenuto, quindi, che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. - ex art. 24 Cost. - consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela - ex art. 100 c.p.c. - di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevato che la ricorrente Cristina Fanelli ha prospettato di percepire uno stipendio mensile per circa Euro 1.000,00 e che intende mettere a disposizione del procedimento l'importo per Euro 450,00 mensili;

ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata dispone la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i., di talché il reddito percepito dal debitore ammesso è appreso all'attivo del procedimento con i limiti della disposizione ex art. 545 c.p.c. come richiamata dalla disposizione ex art. 268, IV co. lett. "a" e "b", c.c.i.i.;

ritenuto che per quanto concerne gli altri beni in proprietà alla ricorrente questi devono essere appresi all'attivo del procedimento posto che la liquidazione del patrimonio risulta diretta a apprendere l'intero patrimonio del ricorrente, di talché la ricorrente non può prospettare di escludere dalla liquidazione alcuni beni in quanto la liquidazione non veicola una proposta ma è diretta all'apertura di un procedimento concorsuale attraverso il quale esercitare un'azione esecutiva collettiva per la soddisfazione - ex art. 2740 c.c. - dei creditori salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i.;

ritenuto - peraltro - che l'eventuale apprensione di beni o meno non risulta predicabile/oggetto di disposizione con la sentenza di liquidazione controllata ma verrà eseguita direttamente dal liquidatore nell'ambito del procedimento di liquidazione controllata;

ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata non può essere aprioristicamente determinato un limite temporale dell'attività liquidatoria che sarà limitata al triennio - Corte Cost. 6 del 2024 - solo in presenza di redditi futuri da liquidare;



ritenuto quanto al liquidatore da nominare che non può essere confermato l'OCC che ha curato la presentazione del ricorso per garantire la trasparenza nei confronti dei creditori del procedimento di liquidazione controllata a fronte del fatto che l'OCC ha preteso di formulare una "proposta" con esclusione di alcuni beni dei ricorrenti;

ritenuto che l'OCC avv. Romolo Fondi ha rappresentato che per l'ultimo triennio la ricorrente ha percepito Euro 18.416,60 e che la ricorrente sarebbe stata unicamente titolare di un conto corrente presso l'Ente Poste con saldo al 29.07.2024 per Euro 954,41 (cfr. pag. 11 relazione OCC);

ritenuto che in ragione delle indagini - disposte in ragione della disposizione ex art. 40, VI co., c.c.i.i. - la Guardia di Finanza - Compagnia di Tarquinia ha dato conto che dalle certificazioni uniche la ricorrente:

- possiede redditi di lavoro per il 2021 sono stati per Euro 9.518,66, per il 2022 Euro 29.209,69 e per il 2023 Euro 21.370,05 per un totale per Euro 31.689,38 ossia in misura verosimilmente superiore a quanto attestato dall'OCC;
- è intestataria del conto n. 8140189 presso BNL con saldo al 31.12.2023 per Euro 26.833,00; del conto presso l'Ente Poste n. 44447SFGH19 con saldo al 31.12.2023 per Euro 117,00; del conto presso l'Ente Poste n. 50833YN9JW con saldo al 31.12.2023 per Euro 1.400,00; della gestione di risparmio n. 02755752 presso Banco Posta Fondi S.p.A. con saldo al 31.12.2022 per Euro 1.885,00 e con saldo al 31.12.2023 per Euro 0,00 dei quali l'OCC non ha dato conto;

rilevato che dall'estratto conto prodotto da parte ricorrente - in particolare - sul conto corrente n. 001045889316 presso l'Ente Poste risulta:

- il 30.03.2022 risulta un'operazione di prelievo in contanti per Euro 14.000,00 che la Guardia di Finanza ha dato conto costituire il residuo di un finanziamento per Euro 15.000,00 - accreditato il 17.03.2022 - e che risulta prelevato in contanti per Euro 14.000,00 e della quale operazione l'OCC non ha dato conto;
- 11.05.2023 rimborso quote per rimborso fondi per Euro 2.072,82 che la Guardia di Finanza ha dato conto essere operazione concernente il fatto che la ricorrente il 17.04.2019 ha stipuato con Bancoposta un contratto di gestione collettiva del quale l'OCC non ha dato conto;
- il 14.05.2024 risulta un accredito per Euro 195,07 quale rimborso polizza vita n. 80300738883 che la Guardia di Finanza ha dato conto che il 15.03.2022 la ricorrente ha stipulato polizza assicurativa sulla vita con Poste Vita S.p.A. e del quale l'OCC non ha dato conto;

ritenuto che l'OCC ha redatto - quindi - la sua relazione con gravi carenze di talché al fine anche di garantire la trasparenza della procedura e l'esatta valutazione del programma di liquidazione si deve procedere alla nomina di altro professionista all'ufficio di liquidatore;

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Cristina Fanelli, nata a Tarquinia (VT) il 21.05.1989, residente in Tarquinia (VT), via Enrico De Nicola, 5;



MANDA

la cancelleria di acquisire al fascicolo della liquidazione controllata copia degli atti del P.U. n. 92 - 1/2024;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

NOMINA

liquidatore il dott. Gennaro Coscia;

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

ORDINA

al ricorrente di mettere a disposizione del liquidatore la quota di reddito mensile che si è impegnato a versare per la soddisfazione dei creditori;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;

ORDINA

ai ricorrenti di mettere a disposizione del liquidatore le quote di reddito che autonomamente hanno offerto per la soddisfazione dei creditori;

DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni dei ricorrenti;

DISPONE

che il liquidatore provveda a trascrivere la sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;

DISPONE



che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 30.12.2024 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 11.12.2024

Il Presidente

dott. Francesco Vigorito

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

